



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

PARERE 123.11.09 (prot. 14212 del 17.9.09)

OGGETTO : Periodo di gestione degli stabilimenti balneari ex art. 2 l. r. n. 15/2005

L'art. 2 della l. r. 29 novembre 2005, n. 15 pone, al primo comma, una regola valevole per le concessioni da rilasciare dopo l'entrata in vigore della legge, mentre al secondo comma disciplina l'applicazione della suddetta regola alle concessioni in corso di validità a quel momento.

Nella Regione Siciliana, per effetto delle norme di attuazione in materia di demanio marittimo (D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684), nonché del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana (D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70), la competenza a rilasciare concessioni sui beni del demanio marittimo è dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente

Il procedimento di concessione di beni del demanio marittimo è procedimento complesso in cui intervengono diversi Organi le cui interazioni circa le modalità di fruizione del bene concesso, correlate a possibili atti di limitazione dell'esercizio della concessione, se costituiscono obbligatorio momento di valutazione di profili diversi e complementari rispetto a quelli presi in considerazione dal dominus del procedimento, vanno esercitate in modo da non comprimere il contenuto della concessione stessa.

L. r. n. 15/2005, art.2

D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684

Voci : Autorizzazioni e concessioni

Ambiente e tutela del territorio

Redattore : Dott. Buttafuoco

V: Dir. Pos. 2

